



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI
BENEVENTO**

**MANSIONARIO DELL'ATTIVITA' DELLO
STAGISTA
TIROCINI FORMATIVI
EX ART.73 D.L.69/2013**

PREMESSA

In relazione ai tirocini formativi ex art. 73 d.l. 21.06.2013 nr. 69 (Cd "Decreto del fare"), conv. in legge 9.8.2013 nr. 98, e succ. mod., questa Procura della Repubblica ritiene di dover seguire le indicazioni contenute nella delibera plenaria del 29.04.2014 adottata dal CSM e di dar luogo alla elaborazione del presente mansionario, la cui creazione, pur non essendo richiesta da alcuna norma, viene auspicata da parte del CSM nella ultima risoluzione intervenuta.

Conformemente a quanto auspicato dall'Organo di Autogoverno, questo Ufficio intende prevedere una suddivisione del periodo di tirocinio in tre fasi, di complessità crescente, in modo da uniformare ciascuna all'incremento di capacità del tirocinante derivante dallo svolgimento della fase precedente di tirocinio, contemplando per ognuna di esse le attività che il tirocinante può svolgere, fornendo peraltro indicazioni non vincolanti per il magistrato affidatario ed il tirocinante ma che mirano ad offrire linee guida cui rifarsi, adattandole e se del caso modificandole, come è ovvio, in base alle peculiarità del singolo tirocinante.

Il fine perseguito è, infatti, quello di assicurare un adeguato e proficuo percorso formativo presso gli uffici giudiziari che permetta ai tirocinanti di accedere poi alle professioni forensi con le dovute e necessarie competenze ovvero di affinare le nozioni acquisite nello studio delle materie giuridiche presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali per partecipare successivamente a concorsi pubblici, tra i quali quello in magistratura.

A tal fine, anche per i tirocinanti di cui all'art. 73 d.l. 69/2013, qualora siano iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o a Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, si prevederanno specifiche modalità di svolgimento del tirocinio sulla base di protocolli redatti d'intesa con tali organismi.

Proprio per escludere che la formazione resti sul piano esclusivamente pratico, inoltre, nel corso del tirocinio è poi prevista la partecipazione del tirocinante ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati, nonché ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati ed organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della magistratura.

Primo periodo di tirocinio

In questa fase il tirocinante dovrà principalmente occuparsi delle attività di supporto nella fase dell'esame dei fascicoli pendenti in fase di indagini e del controllo dello stato del ruolo del singolo magistrato affidatario.

In particolare egli si occuperà:

- a) della complessiva analisi del fascicolo del pubblico ministero con specifico riferimento ai fascicoli del giudice di pace e degli altri fascicoli solo in singoli casi a seguito di specifico provvedimento di assegnazione del magistrato affidatario;

- b) della verifica della struttura del fascicolo delle indagini preliminari, al fine di analizzare le varie fasi in cui si articolano queste ultime, dalla iscrizione alla definizione del fascicolo, previo studio e discussione con il magistrato affidatario mediante assegnazione di singoli fascicoli;
- c) della redazione di bozze di provvedimenti, previa analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali concernenti le diverse fattispecie di reato affrontate;
- d) dell'analisi degli atti da porre alla base delle richieste di misura cautelare solo dopo l'emissione del provvedimento del Gip e degli atti da porre alla base dell'autorizzazione alla citazione in giudizio, del decreto di citazione o della richiesta di rinvio a giudizio.

Il tirocinante, inoltre, affiancherà il magistrato formatore nello studio dei fascicoli in relazione alla attività istruttoria da svolgere, individuando solo le tematiche in ordine alle quali svolgere i vari accertamenti, senza visionare gli atti.

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013):

Nel corso del primo periodo di tirocinio il tirocinante provvederà ad approfondire, prevalentemente, argomenti di diritto penale sostanziale, procedendo alla redazione di un archivio informatico ragionato di dottrina e giurisprudenza sulle questioni giuridiche più rilevanti e controverse affrontate nella redazione delle bozze di provvedimento ovvero emerse nello studio dei vari fascicoli.

Egli inoltre verrà formato, dal magistrato affidatario o in altro modo, all'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio ed ai sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale. Resta ferma la partecipazione del tirocinante ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale.

Secondo periodo di tirocinio

Nella seconda fase il tirocinante svolgerà un ruolo di supporto al magistrato affidatario nella gestione dell'attività di udienza, sia camerale che dibattimentale collaborando con lo stesso nella redazione di eventuali scritti da sottoporre all'attenzione del giudice o del collegio. Egli inoltre, possedendo i titoli di cui all'art. 72, comma 1, lett. a) Ord. Giud., svolgerà funzioni di pubblico ministero di udienza innanzi al giudice monocratico.

In particolare, egli supporterà il magistrato affidatario:

- a) nella preparazione delle udienze preliminari, monocratiche e collegiali con studio dei fascicoli indicatigli;
- b) nella ricostruzione della vicenda sottoposta alla cognizione del giudice, mediante la redazione di una "scheda di procedimento";
- c) nel riordino degli atti del fascicolo di ufficio e nella loro estrapolazione in relazione alla specifica attività dibattimentale da svolgersi;
- d) nella individuazione delle possibili questioni preliminari che potranno insorgere al dibattimento e nel loro studio, con analisi dell'argomento di diritto processuale sia sotto il profilo dottrinario che giurisprudenziale e con la preparazione di una apposita relazione;
- e) nella verifica degli adempimenti preliminari alla udienza (citazione testi, estrapolazione della documentazione da produrre a dibattimento e redazione di un indice ragionato della stessa);
- f) nella raccolta (anche attraverso il ricorso agli appositi strumenti informatici) e nell'esame dei verbali di udienza dibattimentale, predisponendo apposite schede ai fini della requisitoria finale;
- g) nello studio e nella analisi delle varie questioni di diritto sostanziale emerse nel corso del dibattimento e da affrontare al fine di sostenere l'accusa in giudizio;
- g) di ogni altra attività di supporto attivo e collaborativo nei confronti del magistrato, al di fuori di compiti di cancelleria.

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013).

Nel corso del secondo periodo il tirocinante approfondirà questioni di diritto ricorrenti e o particolarmente complesse, redigendo sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario.

Collaborerà alla creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.

Utilizzerà gli strumenti informatici presenti nell'ufficio e gli altri sistemi di redazione sviluppati per il settore penale, sempre previa autorizzazione del magistrato affidatario.

Parteciperà ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema di digitalizzazione del processo penale.

Terzo periodo di tirocinio

Nel terzo periodo, attesa la maggiore autonomia conseguita dal tirocinante, gli saranno affidate attività più complesse, quali l'esame delle decisioni adottate da parte degli organi giudicanti, al fine di cooperare alla individuazione di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti con le determinazioni normalmente assunte dalla Procura e di analizzarli alla luce di quelli della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, egli supporterà il magistrato affidatario:

- a) nella raccolta e nell'esame dei provvedimenti emessi dal Tribunale per il riesame e delle sentenze, redigendo apposite schede nelle quali riassumere le ragioni della decisione;
- b) nell'analisi dei punti di diritto dei provvedimenti di cui sopra, verificando la conformità delle soluzioni adottate agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità;
- c) nella redazione di apposite schede, nelle quali verranno riportati gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali favorevoli e contrari alle soluzioni che, dei singoli punti di diritto, sono state fatte proprie dagli organi giudicanti;
- d) nella verifica della congruità della motivazione sotto il profilo di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p.
- e) nella redazione di bozze di provvedimenti (ricorsi in cassazione);

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013).

Nel corso del terzo periodo il tirocinante approfondirà le questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, e redigerà sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario.

Collaborerà alla creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.

Utilizzerà gli strumenti informatici presenti nell'ufficio e gli altri sistemi di redazione, previa autorizzazione del magistrato affidatario.

Parteciperà ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo penale.

Le fasi del tirocinio e la scansione temporale.

Le tre fasi concernono le indagini, l'attività dibattimentale e le impugnazioni.

Si evidenzia che per il tipo di attività dell'ufficio requirente non è possibile una netta ripartizione temporale. Nella prima fase oltre alle indagini non è possibile escludere una partecipazione all'attività dibattimentale che pure svolge con costanza il magistrato affidatario.

Tanto anche al fine di consentire al tirocinante di partecipare all'udienza dopo i sei mesi occorrendo un'adeguata pregressa preparazione.

La terza fase concerne l'esercizio della facoltà di impugnazione ma non può precludersi il prosieguo della collaborazione all'attività dibattimentale.

Altrettanto dicasi per le indagini che non possono essere trascurate nei semestri successivi al primo.